Management System Guideline

Operazioni con Parti Correlate e Soggetti di Interesse

Preparato	Controllato				Approvato
S. Chini COUNS	Comitato Tecnico Sistema Normativo				A. Puliti CEO
	A. Bruscia PESES	L. Caviglia ADFIS	A.M. Rossi COPLI	S. Chini COUNS	

Questo documento è di proprietà Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Sommario Revisioni

Data	Revisione	Preparato	Controllato	Approvato
01/06/2018	01	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	S. Cao CEO
01/02/2019	02	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	S. Cao CEO
15/07/2019	03	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	S. Cao CEO
28/04/2021	04	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	S. Cao CEO
15/03/2022	05	M. Colombo LEGAS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	F. Caio CEO
12/10/2022	06	M. Colombo CAFG LEAC	Comitato Tecnico Sistema Normativo	A. Puliti CEO
10/11/2023	07	S. Chini COUNS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	A. Puliti CEO
18/11/2026	08	S. Chini COUNS	Comitato Tecnico Sistema Normativo	A. Puliti CEO

Descrizione Revisione 08
L'aggiornamento è richiesto per recepire affinamenti e miglioramenti sulla base dell'esperienza maturata.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

Le disposizioni della presente Management System Guideline sono state approvate il 24 novembre 2010 e modificate il 13 marzo 2012, il 27 giugno 2016, il 23 aprile 2018, il 15 gennaio 2019, il 26 giugno 2019, il 27 aprile 2021, il 15 marzo 2022, il 20 settembre 2022, il 25 ottobre 2023 e quindi il 27 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione di Saipem, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

INDICE

1. INTRODUZIONE 5

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 5

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 5

1.3 MODALITÀ DI RECEPIMENTO 5

1.4 PRINCIPI DI RIFERIMENTO 5

2. ATTIVITA' ISTRUTTORIA, RUOLI E RESPONSABILITÀ 7

2.1 BANCA DATI PARTI CORRELATE E INTERESSI 7

2.2 FLUSSI INFORMATIVI 7

2.3 COMITATI COMPETENTI AL RILASCIO DEL PARERE 8

3. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA 8

4. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 9

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE 10

6. DELIBERE QUADRO 10

7. OPERAZIONI CON SOGGETTI DI INTERESSE 10

8. CASI DI ESCLUSIONE 11

9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 12

10. INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE 13

11. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA MSG 13

12. DEFINIZIONI 13

13. DISPOSIZIONI FINALI 15

14. ALLEGATI 16

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi del documento

La presente Management System Guideline ("MSG") stabilisce i principi e le regole cui Saipem e le Società Controllate dovranno attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse di Amministratori, Sindaci e DIRS di Saipem, realizzate da Saipem o dalle Società Controllate, tenendo conto altresì della finalità di evitare il rischio del depauperamento del patrimonio della Società.

La presente MSG è adottata ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile e del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate (Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, "Regolamento Consob"), e successive modifiche e integrazioni. È inoltre adottata in conformità allo IAS 24 "Related Party Disclosures". La MSG viene altresì emanata in conformità alle previsioni del Codice di Corporate Governance, cui Saipem aderisce.

Le operazioni con parti correlate assumono rilievo per la Società in relazione a due diversi aspetti: le modalità di gestione e l'informativa societaria. Le disposizioni della presente MSG sono state definite in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

1.2 Ambito di Applicazione

La presente MSG si applica a Saipem e alle Società Controllate. Le previsioni della presente MSG riferite alle Società Controllate si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti non aventi natura societaria (come le fondazioni) i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti di Saipem o di sue Società Controllate.

1.3 Modalità di Recepimento

La presente MSG è di applicazione immediata per Saipem.

Le Società Controllate assicurano il tempestivo avvio del processo di recepimento, nel rispetto di quanto definito nella MSG "Sistema Normativo"; il recepimento della presente MSG deve avvenire non oltre 60 giorni dalla sua emissione, tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione (o, in mancanza, del corrispondente organo / funzione / ruolo previsto dalla governance della Società Controllata).

Le Società Controllate assicurano il recepimento della presente MSG nel rispetto delle normative locali.

1.4 Principi di Riferimento

Le persone coinvolte nel processo che riguarda le Operazioni con Parti Correlate e le Operazioni con Soggetti di Interesse sono sempre tenute all'osservanza del "Codice Etico" e "Modello 231" di Saipem ovvero "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" definito dalle singole Società Controllate, garantendo la conduzione delle attività con impegno e rigore professionale, in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede. Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi e di pratiche corruttive, nonché qualsiasi pratica possa configurare la commissione di un reato presupposto della responsabilità amministrativa di impresa ai sensi delle normative vigenti.

Le persone coinvolte nel processo che riguarda le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti di Interesse sono tenute ad agire in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; in ogni caso, le persone di Saipem sono tenute:

- a operare nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri Saipem e nel rispetto dei principi di segregazione dei compiti e delle responsabilità, di tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo;

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

- ad evitare tutte le situazioni e attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda e a segnalare e gestire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse;
- ad assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia / informazione appresa in ragione della propria carica o funzione lavorativa;
- a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili, evitando qualsiasi comportamento che possa arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Il processo Operazioni con Parti Correlate e Soggetti d'Interesse si ispira ai seguenti principi:

Tracciabilità – le persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente MSG garantiscono, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività. Inoltre, è assicurata l'archiviazione e la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati.

Riservatezza – fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, inclusi quelli relativi alla tenuta e aggiornamento dei registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate e rilevanti, è obbligo delle persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente MSG assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia / informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Segregazione delle attività – nelle attività disciplinate dalla presente MSG è necessario attuare una segregazione di compiti e responsabilità tale da evitare situazioni di concentrazione di attività su determinati soggetti, le quali potrebbero concorrere a creare condizioni di rischio in merito all'attendibilità delle informazioni e alla correttezza dello svolgimento delle attività. Nella divisione/assegnazione delle attività deve essere comunque garantita la segregazione di attività incompatibili tra e all'interno delle funzioni in conformità ai principi di segregazione previsti dal sistema di controllo interno applicabile alle diverse entità. La concreta applicazione del principio è attuata in relazione alla natura delle attività, al grado e alla tipologia di rischio associato all'attività medesima, evitando il formarsi di appesantimenti organizzativi, in particolare nel caso di realtà organizzative di modeste dimensioni.

Conflitto di interessi – le persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente MSG agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell'etica di comportamento, nel rispetto del Codice Etico. Pertanto, sono tenute a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice Etico, del Modello di società, della MSG "Anti-Corruzione" o, in senso generale, di adempiere esattamente le funzioni e responsabilità ricoperte. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere segnalata e gestita secondo quanto previsto dal Codice Etico e dalla MSG "Anti-Corruzione".

Condotta anticorruzione – Saipem proibisce la corruzione senza alcuna eccezione. Nel dettaglio, Saipem vieta di: (a) offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Attiva); (b) accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Passiva); quando l'intenzione sia di (i) indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per averla svolta; (ii) influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio; (iii) ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività d'impresa; o (iv) in ogni caso, violare le leggi applicabili. La condotta proibita include l'offerta a, o la ricezione da parte di personale Saipem (corruzione diretta), o da parte di chiunque agisca per conto della Società (corruzione indiretta), di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

Trasparenza – le persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente MSG operano in modo da garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle proprie attività e da assicurare un'informazione completa e veritiera.

Le persone coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente MSG sono tenute (i) a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili, evitando qualsiasi comportamento che possa arrecare pregiudizio alla trasparenza e alla tracciabilità dell'informativa di bilancio e (ii) a effettuare, ove applicabile, le verifiche e l'espletamento degli adempimenti procedurali e informativi in materia di Operazioni con Soggetti di Interesse e Operazioni con Parti Correlate.

2. ATTIVITA' ISTRUTTORIA, RUOLI E RESPONSABILITÀ

Al momento dell'avvio di qualsiasi operazione, o della modifica delle condizioni di un'Operazione già approvata, il Procuratore ha la responsabilità di accertare, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria, se l'Operazione rientri nell'ambito di applicazione della presente MSG[1]. Qualora ne ravvisassero la necessità, i Procuratori potranno chiedere un supporto alla Funzione Corporate Affairs and Governance di Saipem.

2.1 Banca Dati Parti Correlate e Interessi

Il Procuratore verifica, anche tramite il soggetto da lui delegato, se la controparte dell'operazione è una Parte Correlata o un Soggetto di Interesse.

A tal fine, le Parti Correlate di Saipem e i Soggetti d'Interesse sono ordinati, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, in una specifica banca dati ("**Banca Dati Parti Correlate e Interessi**"), tenuta a cura della Funzione Corporate Affairs and Governance, e alimentata sulla base dell'anagrafica delle partecipazioni societarie, delle dichiarazioni rese dalle Parti Correlate, nonché delle informazioni a disposizione di Saipem[2].

Ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati Parti Correlate e Interessi, amministratori, sindaci e DIRS di Saipem trasmettono una dichiarazione, almeno semestralmente e ad ogni eventuale variazione.

Oltre ai Procuratori, possono essere abilitati all'accesso alla Banca Dati Parti Correlate e Interessi i soggetti eventualmente delegati dai Procuratori.

Il Procuratore mantiene traccia della verifica effettuata all'interno della Banca Dati Parti Correlate e Interessi, nonché dell'eventuale applicazione di una delle cause di esclusione indicate nel successivo capitolo 8, anche ai fini dell'informazione al pubblico.

È rimessa alle disposizioni applicative della presente MSG la definizione delle modalità di accesso alla Banca Dati Parti Correlate e Interessi, nonché degli adempimenti connessi.

2.2 Flussi informativi

Qualora il Procuratore accerti che si tratta di un'Operazione con Parti Correlate, e non sussistono le cause di esclusione indicate nel successivo capitolo 8, trasmette le informazioni[3] con le relative valutazioni sull'Operazione, tramite i propri responsabili:

(i) nel caso di Operazioni di Saipem, al primo riporto gerarchico di riferimento dell'Amministratore Delegato o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Amministrazione di Saipem, che,

[1] In caso di Operazioni che richiedano l'espletamento di aste, gare d'appalto o altre procedure competitive, le verifiche dovranno in ogni caso essere compiute prima del completamento di tali Operazioni.

[2] Le informazioni e i dati sulle Parti Correlate e i Soggetti di Interesse contenute nella Banca Dati Parti Correlate e Interessi consistono: (i) per le persone fisiche, nel nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; (ii) per le persone giuridiche: nella denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA. Le informazioni relative ad Amministratori, Sindaci e DIRS sono acquisite e trattate nel rispetto della normativa sulla privacy.

[3] Le informazioni relative all'Operazione sono formulate coerentemente e compatibilmente con quanto previsto dal "Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" di cui all'allegato 4. Per le Operazioni di Minore Rilevanza questo documento costituisce unicamente un riferimento.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

quale Responsabile dell'Istruttoria[4] provvede alle attività richieste ai sensi dei successivi capitoli 3 e 4 e alla successiva comunicazione al Comitato chiamato a formulare il parere[5]; in caso di Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di Saipem[6] o dell'Amministratore Delegato[7], le informazioni con le relative valutazioni sull'Operazione sono trasmesse all'Amministratore Delegato;

(ii) nel caso di Operazioni di Società Controllate, all'amministratore delegato o *managing director* o presidente/amministratore unico, ove previsto, della Società Controllata o di altro soggetto quale Responsabile dell'Istruttoria che provvede alle attività richieste ai sensi dei successivi capitoli 3 e 4 e alla successiva comunicazione al Comitato chiamato a formulare il parere.

In ogni caso, qualora la competenza a decidere sia attribuita ad un soggetto o organo differente rispetto a chi ha svolto l'istruttoria, le medesime informazioni e le relative valutazioni sono trasmesse, dal Procuratore, a tale soggetto o all'organo competente.

Qualora il Procuratore accerti che l'Operazione è effettuata con un Soggetto di Interesse, e non sussistono le cause di esclusione dall'applicazione della presente MSG indicate nel successivo capitolo 8, si applica il capitolo 7 della presente MSG.

2.3 Comitati competenti al rilascio del parere

Saipem affida il compito di fornire il parere previsto dai successivi capitoli 3, 4 e 7 al Comitato Parti Correlate, interamente composto da amministratori indipendenti, costituito in seno al Consiglio di Amministrazione. Nel caso di Operazioni aventi ad oggetto le remunerazioni degli amministratori e dei DIRS di Saipem, tale compito è affidato al Comitato Remunerazione e Nomine, ove non espressamente attribuito al Comitato Parti Correlate.

Al Comitato Remunerazione e Nomine si applicano i criteri sulla composizione e le disposizioni di seguito previste per il Comitato Parti Correlate.

Nei casi previsti dai capitoli 3 e 7, qualora il Comitato Parti Correlate non sia interamente costituito da Amministratori non Correlati, il Comitato svolge le attività previste con composizione limitata ai soli Amministratori non Correlati presenti, purché in numero non inferiore a due.

Nel caso previsto dal capitolo 4, qualora il Comitato Parti Correlate non sia interamente costituito da Amministratori non Correlati, il Comitato svolge le attività previste con composizione limitata ai soli Amministratori non Correlati presenti, purché in numero non inferiore a tre.

Qualora nel Comitato non sia presente il numero minimo di Amministratori non Correlati necessari ai sensi dei due casi sopra indicati, il Comitato è integrato da un altro Amministratore non Correlato in ordine di anzianità.

Qualora non sia possibile provvedere a tale integrazione, il Comitato Parti Correlate ne informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad affidare l'incarico ad un Esperto Indipendente.

3. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Per le Operazioni di Minore Rilevanza, ferme le competenze decisionali stabilite dal sistema di *governance* della Società e/o della Società Controllata di volta in volta interessata e le disposizioni di cui al successivo capitolo 8, si applica la seguente procedura:

a. al fine del compimento di un'Operazione di Minore Rilevanza, informazioni complete e adeguate sull'Operazione e la relativa documentazione sono trasmesse secondo le modalità previste dal capitolo 2, non appena disponibili e comunque con un anticipo di almeno cinque giorni dalla prima riunione utile del Comitato, al Comitato Parti Correlate di Saipem per il rilascio del parere di cui alla successiva lettera b). Sono fatte comunque salve eventuali differenti tempistiche ritenute necessarie in funzione delle

[4] Le verifiche sono operate, ove necessario, anche congiuntamente con la massima posizione di riferimento dell'Unità richiedente.

[5] La comunicazione deve essere inviata, anche tramite e-mail, al Segretario del Comitato Parti Correlate.

[6] Per Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di Saipem si intendono quelle previste dalle attribuzioni che il Consiglio ha deliberato di riservarsi in via esclusiva.

[7] Per Operazioni di competenza dell'Amministratore Delegato si intendono quelle non rientranti nella delibera del Consiglio di Amministrazione di Saipem sulle materie ad esso riservate in via esclusiva e sottoposte alla decisione dell'Amministratore Delegato.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

peculiarità dell'Operazione o di specifiche esigenze della Società, sempre che sia garantito al Comitato di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa.

b. Il Comitato Parti Correlate esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

c. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può inoltre avvalersi, a spese della Società, della consulenza di un Esperto Indipendente.

   Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 sezione II della presente MSG.

d. Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, si astengono dalla votazione della stessa.

e. Qualora la competenza a decidere sia attribuita a un soggetto o organo differente rispetto al soggetto che ha svolto l'istruttoria, a questi è trasmesso, in aggiunta alle informazioni già trasmesse ai sensi del paragrafo 2.2 della presente MSG, il parere espresso dal Comitato.

f. In presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, il soggetto competente a decidere sull'Operazione fornisce evidenza al Comitato stesso delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

g. Almeno trimestralmente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono dall'Amministratore Delegato, in occasione della relazione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dal Gruppo e ai sensi del successivo capitolo 10, una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza, con evidenza delle Operazioni eventualmente approvate nonostante il parere negativo espresso dal Comitato e le relative motivazioni.

h. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR, qualora siano state approvate Operazioni nonostante il parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate ai sensi della precedente lettera b), è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti Consob, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza del parere negativo del Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della società.

4. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, ferme le disposizioni di cui al successivo capitolo 8, oltre a quanto previsto dal capitolo 3, lettere a)[8], c), d), f) e g):

a. la competenza a deliberare è riservata al Consiglio di Amministrazione di Saipem;

b. il Comitato Parti Correlate ovvero uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, viene coinvolto tempestivamente già nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

c. il Consiglio di Amministrazione approva l'Operazione previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e

[8] In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, le informazioni di cui al capitolo 2 sono trasmesse al Comitato non appena disponibili e comunque almeno dieci giorni prima della prima riunione utile. Sono fatte comunque salve eventuali differenti tempistiche ritenute necessarie in funzione delle peculiarità dell'Operazione o di specifiche esigenze della Società, sempre che sia garantito al Comitato di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato in occasione del quale è stato espresso.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'Operazione di Minore Rilevanza deve essere deliberata o autorizzata dall'Assemblea di Saipem, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica, in quanto compatibile, il capitolo 3 della presente MSG.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza deve essere deliberata o autorizzata dall'Assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica, in quanto compatibile, il capitolo 4 della presente MSG.

6. DELIBERE QUADRO

Per Operazioni omogenee concluse con una stessa Parte Correlata possono essere adottate delibere-quadro.

Nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della delibera-quadro si applicano, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, i capitoli 3 o 4 della presente MSG, in quanto compatibili.

In ogni caso, le delibere-quadro devono avere efficacia non superiore a un anno, riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Almeno trimestralmente, il Consiglio di Amministrazione di Saipem deve ricevere, ai sensi del successivo capitolo 10, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le ulteriori previsioni dei capitoli 3 e 4 della presente MSG.

7. OPERAZIONI CON SOGGETTI DI INTERESSE

Fermo quanto previsto dal capitolo 2 della presente MSG e i casi di esclusione di cui al capitolo 8, qualora il Procuratore accerti, attraverso la consultazione della Banca Dati Parti Correlate e Interessi, che l'Operazione è effettuata con un Soggetto di Interesse, e salvo che il Soggetto di Interesse sia al contempo qualificabile come Parte Correlata (trovando in tal caso applicazione la sola disciplina prevista dalla presente MSG per le Operazioni con Parti Correlate), il Procuratore svolge un approfondito e documentato esame delle motivazioni dell'Operazione, con puntuale verifica dell'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, alla luce di oggettivi e documentati elementi di riscontro.

Le Operazioni con Soggetti di Interesse, salvi i casi di esclusione di cui al capitolo 8, richiedono il preventivo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate. In caso di Operazioni riconducibili, ai fini della valutazione della loro rilevanza, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il parere preventivo del Comitato è vincolante.

L'analisi e le valutazioni condotte dal Procuratore sono portate a conoscenza del soggetto competente alla decisione, qualora diverso dallo stesso Procuratore, e/o, ove richiesto, del Comitato, ai fini dell'attività istruttoria e valutativa di competenza.

Al fine di assicurare il rispetto delle procedure istruttorie e deliberative previste dal presente articolo, Amministratori, Sindaci e DIRS: (i) rilasciano, almeno semestralmente e in caso di variazioni, una dichiarazione, secondo i criteri dettagliati all'Allegato 6 e, in ogni caso, (ii) segnalano per tempo all'Amministratore Delegato (o al Presidente, in caso di interessi dell'Amministratore Delegato), il quale ne dà notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, le singole Operazioni che Saipem intende compiere, in relazione alle quali sono portatori di interessi.

Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione: (i) prima della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno della riunione consiliare, ciascun Amministratore e Sindaco è tenuto a segnalare

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore in relazione alle materie o questioni da trattare, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata (articolo 2391 c.c.). In ogni caso, gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, si astengono dalla votazione sulla stessa. Se si tratta dell'Amministratore Delegato e l'Operazione è di sua competenza, egli si astiene, in ogni caso, dal compimento dell'Operazione stessa, investendo della questione il Consiglio di Amministrazione (articolo 2391 c.c.).

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Comitato di informare e/o coinvolgere il Consiglio di Amministrazione in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.

8. CASI DI ESCLUSIONE

8.1 Le procedure indicate ai capitoli 3, 4, 5 e 7 della presente MSG e gli obblighi di informazione al pubblico di cui al successivo capitolo 9, non si applicano:

a) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

(i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;

(ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

(iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;

b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;

c) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

d) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

e) alle Operazioni di Importo Esiguo individuate dall'Allegato 3.

8.2 Fermo quanto previsto dal Regolamento Consob in materia di informazione al pubblico sulle relazioni finanziarie[9], nonché le altre cause di esclusione previste dal precedente paragrafo 8.1, le procedure indicate ai capitoli 3, 4, 5 e 7 della presente MSG e gli altri obblighi di informazione al pubblico di cui al successivo capitolo 9, non si applicano:

a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative Operazioni esecutive;

b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel capoverso precedente, nonché dei DIRS a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Remunerazione e Nomine; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

c) alle Operazioni con Parti Correlate o Soggetti di Interesse Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard[10], restando inteso quanto segue:

(i) la documentazione istruttoria predisposta dal Procuratore deve contenere oggettivi elementi di riscontro circa la qualifica dell'Operazione quale Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;

(ii) con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti

[9] Articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob.

[10] L'Allegato 5 indica la tipologia delle Operazioni, per natura di ricavo e di costo, che rientrano nei casi di esclusione.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

a quelle di Mercato o Standard, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento Consob, fermo quanto disposto dall'articolo 17 MAR:

- sono comunicate alla Consob e al Comitato Parti Correlate la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro e ciò entro il termine di sette giorni dalla approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente e/o dal suo compimento da parte del soggetto munito dei necessari poteri;
- il Comitato Parti Correlate, con cadenza almeno trimestrale, sulla base delle informazioni ricevute, verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza qualificate Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;
- sono indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dal Regolamento Consob in materia di informazione al pubblico sulle relazioni finanziarie[11], quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi ivi previsti siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;

(iii) con riferimento alle Operazioni con Soggetti di Interesse Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo, sono comunicate al Comitato Parti Correlate, a titolo informativo, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro, e ciò in occasione della prima riunione utile del Comitato successiva all'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente e/o dal suo compimento da parte del soggetto munito dei necessari poteri; con riferimento alle specifiche Operazioni di cui all'Allegato 7, valgono le ulteriori previsioni ivi previste;

d) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate[12] controparti dell'Operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dall'Allegato 2 sezione II della presente MSG, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri DIRS tra la Società e le Società Controllate o Collegate.

9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Nei casi, nei termini e con le modalità indicate dalle previsioni rilevanti del Regolamento Consob richiamate nell'Allegato 4 alla presente MSG (cui si rinvia), le Operazioni con Parti Correlate realizzate da Saipem e dalle Società Controllate sono comunicate al pubblico in occasione del loro compimento e, periodicamente, nell'ambito della relazione sulla gestione (intermedia e annuale).

---

[11] Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob: "*Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:*
a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento".

[12] Il presente caso di esclusione si applica anche alle Operazioni con o tra soggetti non aventi natura societaria (come le Fondazioni) i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti della Società o delle Società Controllate.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.
Saipem Classification - General Use

10. INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE

Fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, sull'esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate (ad esclusione di quelle esentate ai sensi del precedente capitolo 8 diverse dalle Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard), è resa informativa da parte dell'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Saipem, in occasione dell'informativa disposta ai sensi dell'art. 21 dello Statuto[13].

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono, da parte dell'Amministratore Delegato, in occasione dell'approvazione della relazione intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale, un'informativa in forma aggregata per singola controparte, sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite nel periodo di riferimento.

Nel corso della prima riunione consiliare utile, il Comitato Parti Correlate riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attività svolta, segnalando le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti di Interesse sottoposte all'attenzione del Comitato medesimo.

11. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA MSG

Il Collegio Sindacale di Saipem vigila sulla conformità della presente MSG ai principi indicati nel Regolamento Consob, nonché sulla loro osservanza sulla base delle informative che riceve ai sensi del precedente capitolo 10 e ne riferisce nella relazione all'Assemblea. La Funzione *Internal Audit* di Saipem effettua, con periodicità almeno annuale e, in ogni caso, secondo il piano di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione, una verifica sulla corretta applicazione della MSG.

12. DEFINIZIONI

Ai fini della presente MSG, conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento Consob, costituiscono:

- **Amministratore Delegato**: l'Amministratore Delegato di Saipem.
- **Amministratori Indipendenti:** amministratori di Saipem in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* cui Saipem aderisce e dai criteri interni stabiliti da Saipem ai sensi di quanto raccomandato dal predetto Codice di *Corporate Governance*[14].
- **Amministratori Non Correlati:** amministratori di Saipem diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle parti correlate della controparte.
- **Comitato Parti Correlate o Comitato**: Comitato istituito in relazione alle funzioni previste dalla disciplina vigente in materia di operazioni con parti correlate, costituito da amministratori tutti indipendenti e individuato ai sensi del capitolo 2.3 della MSG.
- **Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard:** condizioni (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge o per provvedimento di un'Autorità di Vigilanza di settore a contrarre a un determinato corrispettivo, ovvero (iv) determinate all'esito di un'asta, di una gara di appalto o di altre procedure competitive (cfr. Allegato 5 alla presente MSG).
- **DIRS o Dirigenti con Responsabilità Strategiche**: soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, tra i primi riporti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività del Gruppo.

[13] Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto di Saipem: *gli Amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società Controllate; in particolare riferiscono sulle Operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.*

[14] Il possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori è valutato dopo la nomina e annualmente dal Consiglio di Amministrazione; l'esito delle valutazioni viene reso noto al pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

- **Esperto Indipendente:** persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse richiesti dalla natura dell'incarico conferito, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto delle Operazioni con Parti Correlate. L'indipendenza dell'Esperto Indipendente è verificata tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 sezione II della presente MSG.
- **MAR**: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*).
- **Operazioni di Importo Esiguo:** Operazioni individuate come tali dall'Allegato 3 alla presente MSG, che, in considerazione delle dimensioni di Saipem, non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori e per l'integrità del patrimonio della società.
- **Operazioni di Maggiore Rilevanza**: Operazioni individuate come tali dall'Allegato 2 alla presente MSG.
- **Operazioni di Minore Rilevanza:** Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- **Operazioni Ordinarie[15]:** Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria (cfr. Allegato 5 alla presente MSG).
- **Operazioni con Parti Correlate**: ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, in vigore alla data della presente MSG (cfr. Allegato 1), tenuto conto di quanto previsto anche dall'art. 13, comma 1-bis, del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, come successivamente modificato e integrato, qualunque trasferimento, sia in entrata che in uscita, di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, effettuati da Saipem ovvero dalle sue Società Controllate, con Parti Correlate di Saipem.

  Si considerano comunque incluse:

  (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;

  (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche;

  (iii) gli accordi quadro, restando inteso che i singoli contratti o gli ordini ai sensi di un accordo quadro non si considerano Operazioni, purché le condizioni dei singoli contratti o ordini siano in linea con l'accordo quadro ed essi siano firmati o emessi entro la durata prevista dall'accordo quadro e nei limiti dell'importo massimo eventualmente previsto dall'accordo quadro.
- **Operazioni con Soggetti di Interesse:** qualunque Operazione effettuata da Saipem ovvero dalle Società Controllate con Soggetti di Interesse di Saipem.
- **Parti Correlate di Saipem** o **"Parti Correlate":** i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, tenuto conto di quanto previsto anche dall'art. 13, comma 1-bis, del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, come successivamente modificato e integrato. Si riporta in Appendice alla presente MSG (Allegato *sub* 1) un estratto delle definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate ai sensi dello *IAS 24* vigente alla data di emissione della presente MSG, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali. Gli eventuali aggiornamenti del testo dello *IAS 24* verranno recepite tramite la Procedura Standard di Gruppo "*Operazioni con Parti Correlate e Soggetti di Interesse – Ruolo e Responsabilità dei Procuratori"*.

[15] L'espressione richiama il concetto di "*ordinary course of business*". Ai sensi della Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 un'Operazione "ordinaria" ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'Operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo, sempre per poter beneficiare dell'esenzione, la medesima Operazione deve altresì rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria". Per "attività operativa" si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento", intendendosi per tali esclusivamente i nuovi investimenti significativi per importo o per tipologia, o "finanziarie". Nell'identificazione di "ordinario esercizio" occorre tenere conto di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

- **Procuratore**: soggetto munito di idonei poteri per compiere atti con efficacia verso terzi in nome e per conto di Saipem o delle Società Controllate e che ha la responsabilità di assicurare la completezza e la tempestività dei dati necessari a garantire le informative verso gli organi sociali previste dalla presente MSG.
- **Responsabile dell'Istruttoria**: nel caso di Saipem è l'Amministratore Delegato o uno dei primi riporti dell'Amministratore Delegato / Direttore Generale / Presidente / Consiglio di Amministrazione. Nel caso di Società Controllate è l'Amministratore Delegato / *managing director* o Presidente / Amministratore Unico, ove previsto, della Società Controllata.
- **Saipem** o la **Società**: Saipem S.p.A.
- **Società Controllate**: salvo ove diversamente indicato nella presente MSG, le società, italiane ed estere, controllate, direttamente o indirettamente, da Saipem, come individuate nell'ultima relazione finanziaria, tempo per tempo, approvata[16].
- **Soggetti di Interesse:** soggetti (persone fisiche o persone giuridiche, diverse dalle proprie Parti Correlate), indicati da amministratori, sindaci e DIRS, in relazione ai quali possa sussistere, direttamente o indirettamente, un loro interesse, anche potenziale, in rapporto all'attività svolta da Saipem e dalle sue Società Controllate o a determinate Operazioni[17] (cfr. Allegato 6 alla presente MSG).

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate, l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non solo alla sua forma giuridica. L'interpretazione delle suddette definizioni è, inoltre, compiuta con riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

13. DISPOSIZIONI FINALI

All'Amministratore Delegato è data delega ad apportare alla presente MSG, previo esame del Comitato Parti Correlate, le modifiche che si rendessero necessarie per l'adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari ovvero in relazione a modifiche organizzative di Saipem. Eventuali adeguamenti di carattere meramente formale potranno essere apportati direttamente dall'Amministratore Delegato.

Il Comitato, anche su impulso delle strutture competenti, valuta l'opportunità di procedere ad una revisione della presente MSG ogniqualvolta intervengano modifiche normative, evoluzione negli assetti proprietari o esigenze emerse dalla prassi applicativa e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale e sottopone le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione.

La presente MSG è pubblicata sul sito internet di Saipem (www.saipem.com) e un riferimento ad essa è fatto altresì nella relazione annuale sulla gestione.

[16] Ai fini della definizione si intendono escluse le società soggette a controllo congiunto.

[17] Qualora il Soggetto di Interesse sia indicato con riferimento ad una determinata Operazione, l'amministratore, il sindaco o DIRS valutano se aggiornare la propria dichiarazione periodica e, in ogni caso, informano le funzioni competenti di Saipem ai fini dell'applicazione del capitolo 10 della presente MSG.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

14. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante della presente MSG i seguenti allegati:

- Allegato 1
  - Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali
- Allegato 2
  - I – Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate
  - II – Indici di significatività degli interessi di altre Parti Correlate di Saipem nelle Operazioni con o tra società controllate o collegate
- Allegato 3
  - Individuazione delle Operazioni d'Importo Esiguo
- Allegato 4
  - I – Obblighi di informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate
  - II – Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate
- Allegato 5
  - Tipologia di Operazioni considerate ordinarie nonché concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard
- Allegato 6
  - Criteri per la segnalazione dei Soggetti di Interesse
- Allegato 7
  - Specifiche Operazioni con Soggetti di Interesse

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

ALLEGATO 1

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio [IAS 24 paragrafo 9][19].

[19] I rapporti fra parti correlate sono aspetti ordinari delle attività commerciali e gestionali. Ad esempio, le entità spesso svolgono una parte delle proprie attività avvalendosi di società controllate, joint venture e società collegate. In tali circostanze, l'entità ha la capacità di influire sulle politiche finanziarie e gestionali della partecipata attraverso la presenza di un controllo, di un controllo congiunto o di un'influenza notevole [IAS 24 par.5]

Un investitore controlla una società partecipata quando è esposto a, o detiene diritti su rendimenti variabili derivanti dalla propria partecipazione nella società partecipata e ha la capacità di influenzare tali rendimenti attraverso il proprio potere sulla società partecipata [IFRS 10 par.6]. Il controllo sussiste se l'investitore ha il potere sull'entità oggetto d'investimento, se è esposto ai rendimenti variabili (es. dividendi), o ha diritti su tali rendimenti, derivanti dal coinvolgimento nella partecipata e se l'investitore ha la capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per incidere sull'ammontare dei propri rendimenti. [IFRS 10, par. 7].

Il **controllo congiunto** è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo [IFRS 11, par. 7].

L'**influenza notevole** rappresenta il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una società, senza averne il controllo o il controllo congiunto. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. Se un soggetto possiede direttamente o indirettamente (es. tramite la controllante) almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario [IAS 28, par.5]. L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (ii) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione di utili; (iii) la presenza di rilevanti Operazioni fra la partecipante e la partecipata; (iv) l'interscambio di personale dirigente; (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali [IAS 28 par6].

Inoltre, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, con riferimento alle società quotate, vi è una presunzione di esercizio di influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno il 10% dei voti.

Per partecipazioni inferiori al 20%, l'influenza notevole su Saipem si presume qualora un soggetto disponga, direttamente e indirettamente, di almeno il 5% del capitale sociale, salvo diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione di Saipem. Se il soggetto possiede direttamente o indirettamente (es. tramite la controllante) una quota inferiore al 5% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

Una **società collegata** è un'entità in cui un socio eserciti un'influenza notevole [IAS 28, par. 3].

Per l'effettivo elenco delle società collegate, si fa riferimento all'allegato al bilancio consolidato, integrato dalle risultanze della banca dati prevista dal capitolo 2 della presente MSG.

Una **joint-venture** è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette (*net assets*) dell'entità oggetto del controllo congiunto [IAS 28, par. 3]. Ai fini della presente MSG rilevano solo quegli accordi contrattuali che costituiscono *joint ventures* ai sensi dei principi contabili internazionali (IAS 28).

I **dirigenti con responsabilità strategiche** sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, di pianificazione, direzione e controllo della società come di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Fra i soggetti sottoposti a influenza notevole si intendono compresi, tra l'altro, quelli di cui le citate Parti Correlate siano in grado di determinare le politiche gestionali per la carica da essi ricoperta (es. amministratore delegato o esecutivo, presidente, direttore generale o cariche equivalenti).

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
(ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
(iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
(iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (*a*);
(vii) una persona identificata al punto (*a*)(*i*) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9][20].

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

[20] Tra tali operazioni rientrano:
- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.
Saipem Classification - General Use

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.
Saipem Classification - General Use

ALLEGATO 2

I – INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Criteri di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Si considerano "Operazioni di Maggiore Rilevanza" le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (Allegato 3 alla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010):

a. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato della reporting entity ovvero, se maggiore, la capitalizzazione rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

   Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

   - per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
   - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'Operazione[21]
   - per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

   Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della reporting entity. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla reporting entity; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

   Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata in ottica di bilancio consolidato, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

   Se l'oggetto dell'Operazione è l'acquisizione/cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

   - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
   - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

   Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (cioè diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

   - in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
   - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della reporting entity. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla reporting entity; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

I medesimi parametri sono utilizzati per valutare la rilevanza delle Operazioni poste in essere tra Società Controllate; pertanto, i denominatori dei rapporti sono riferiti alla *reporting entity* controllante.

Per le Operazioni poste in essere con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati

[21] La determinazione del fair value è operata in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

che risultino a loro volta correlati alla società quotata le Operazioni si considerano di Maggiore Rilevanza quando almeno uno dei parametri indicati in precedenza risulti superiore alla soglia del 2,5%.

Cumulo delle Operazioni con Parti Correlate

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si considerano anche le Operazioni concluse con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, nel corso dell'esercizio, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate in precedenza; ai fini della determinazione del cumulo non si considerano le Operazioni escluse ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 8 della presente MSG. In caso di cumulo di più Operazioni, è determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici indicati in precedenza, ad essa applicabili; per verificare il superamento delle soglie previste i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Criteri alternativi di calcolo per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate siano individuate come "di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici indicati in precedenza e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

II – INDICI DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI INTERESSI DI ALTRE PARTI CORRELATE DI SAIPEM NELLE OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE

L'esenzione prevista dal capitolo 8 della MSG, relativa alle Operazioni con o tra Società Controllate o con Società Collegate, non si applica qualora:

- le società parti dell'Operazione condividano uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, e tali soggetti beneficino di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti esclusivamente dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate con le quali l'Operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della Società Controllata o Collegata rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;
- la Società Controllata o Collegata parte dell'Operazione sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi da Saipem) dal soggetto che controlla, anche congiuntamente, Saipem e il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto in Saipem. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle Società Controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata[22]. Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.
- le Società Controllate o Collegate siano partecipate da Parti Correlate di cui all'Allegato 1, lettere a) (i) (ii) (iii) e b) (vi) (vii) della presente MSG in misura superiore al 5%.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società Controllata o Collegata, da parte di altre Società Controllate da Saipem o ad essa Collegate.

[22] Esempi:

(i) INTERESSE SIGNIFICATIVO: La società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (Saipem SpA), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'Operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a 50%+(50*50%) =75%, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%.

(ii) INTERESSE NON SIGNIFICATIVO: la società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (Saipem), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'Operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a 10%+(30*50%) =25%, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

ALLEGATO 3

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI D'IMPORTO ESIGUO

Si considerano di Importo Esiguo:

(i) le Operazioni di valore non superiore a euro 300.000,00 se concluse con persone fisiche;

(ii) le Operazioni di valore non superiore a euro 3.000.000,00 se concluse con persone giuridiche.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

ALLEGATO 4

I – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Documento informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, Saipem predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento Consob (v. successiva sezione II – Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di cui al presente Allegato).

Il documento informativo è predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, Saipem concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Saipem, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 2 alla MSG. Ai fini del cumulo rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi del capitolo 8 della presente MSG.

Termini per la pubblicazione del documento informativo

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora lo stesso deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Saipem ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, le Società Controllate trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento secondo le modalità previste da Saipem.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato, Saipem, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. Saipem può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Pubblicazione dei pareri di Amministratori o Esperti Indipendenti

Nei termini previsti per la pubblicazione del documento informativo Saipem mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato di Amministratori Indipendenti o di Esperti Indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di Esperti Indipendenti, Saipem può pubblicare i soli elementi indicati nell'allegato 4 del Regolamento Consob (v. sezione II – Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di cui al presente Allegato), motivando tale scelta.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

Fusioni, scissioni, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, Saipem sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'allegato 4 del Regolamento Consob (v. sezione II – Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di cui al presente Allegato) per la redazione del documento informativo e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, Saipem può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Comunicazione alla Consob

Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri in precedenza indicati mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Obblighi di informazione periodica per le Operazioni con Parti Correlate

Ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, Saipem fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

a. sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento[23]
b. sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
c. su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole Operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

a) nella relazione sulla gestione annuale:

1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le Operazioni con Parti Correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali Operazioni;

2) l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:

- il nominativo della controparte dell'Operazione;
- la natura della relazione con la Parte Correlata;
- l'oggetto dell'Operazione;
- il corrispettivo dell'Operazione;
- ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con Parti Correlate sul bilancio dell'impresa;

[23] Ai sensi della Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 con riferimento alle informazioni di cui alle lettere b) e c) "il perimetro della correlazione è definito mediante rinvio alla nozione stabilita dei principi contabili internazionali"; pertanto le definizioni di parte correlate del Regolamento Consob operano solo per le casistiche di cui alla lettera a).

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.
Saipem Classification - General Use

b) nella relazione intermedia sulla gestione:

1) qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;

2) l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella precedente lettera a), punto 2.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi. Inoltre, qualora un'Operazione classificabile di Maggiore Rilevanza sia oggetto di esonero dalle procedure autorizzative descritte nella MSG (ad esempio perché ordinarie nonché concluse a condizioni di mercato o standard), la reporting entity è tenuta a dare comunicazione alla Consob entro il termine di cui al paragrafo 1.1 della controparte, oggetto e corrispettivo delle Operazioni esonerate. Analoga informativa è indicata nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale (in aggiunta a quanto previsto alla lettera "a" del presente paragrafo); in particolare è fornita l'indicazione di quali Operazioni di Maggiore Rilevanza sono state concluse nel reporting period avvalendosi dell'esenzione procedurale.

Obblighi informativi per le Operazioni di Minore Rilevanza

Fermo quanto previsto dal precedente punto 2, non ci sono obblighi informativi esterni specifici per le Operazioni di Minore Rilevanza ad eccezione delle Operazioni approvate con parere negativo del Comitato Parti Correlate, delle quali va data informativa al pubblico su base trimestrale con evidenza della controparte, oggetto e corrispettivo della transazione, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

Comunicati stampa su Operazioni price-sensitive

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma e ferme restando le informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A., almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione dell'operazione;

b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la natura di tale correlazione;

c) l'identificazione della controparte dell'Operazione;

d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 della presente MSG e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza;

e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e gli eventuali casi di esclusione procedurale di cui al capitolo 8 della presente MSG;

f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante il parere contrario di Amministratori Indipendenti.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

II – DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui Saipem ponga in essere Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Documento Informativo previsto nella sezione I del presente allegato deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione con Parte Correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'Operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione.

2.2. Indicazione delle Parti Correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'Operazione.

Qualora l'Operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di Operazioni similari.

Qualora le condizioni economiche dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di Esperti Indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli Esperti Indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli Esperti Indipendenti e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, anche congiuntamente, Saipem, le Società Controllate da Saipem o sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società (ii) la società, le società da queste controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'Esperto come Indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi Esperti Indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli Esperti;
- i nominativi degli Esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli Esperti Indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet di Saipem. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli Esperti in relazione alla specifica Operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli Esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza di Saipem, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.

Se l'Operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento Consob.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di Saipem e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'Operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di Operazioni ove le Parti Correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di Saipem, informazioni relative agli strumenti finanziari della Saipem detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in Operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione specificando in modo dettagliato i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti.

Con riferimento alle delibere di approvazione dell'Operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'Operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società.

2.9. Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo di più Operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Saipem, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette Operazioni.

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

ALLEGATO 5

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI CONSIDERATE ORDINARIE NONCHÉ CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD

-OMISSIS-

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

ALLEGATO 6

CRITERI PER LA SEGNALAZIONE DEI SOGGETTI DI INTERESSE

-OMISSIS-

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use

ALLEGATO 7

SPECIFICHE OPERAZIONI CON SOGGETTI DI INTERESSE

-OMISSIS-

Questo documento è di proprietà di Saipem SpA che se ne riserva tutti i diritti.

Saipem Classification - General Use